

Partner di



A tutti i sigg.ri Clienti
Loro sedi

Dott. Sandro Guarnieri
Dott. Marco Guarnieri
Dott. Corrado Baldini
Dott. Paolo Fantuzzi

Reggio Emilia, lì 07/04/2021

Dott.ssa Clementina Mercati
Dott.ssa Sara Redeghieri
Dott.ssa Elisa Cattani
Dott. Paolo Caprari
Dott.ssa Beatrice Cocconcelli

CIRCOLARE N. 29 - 2021

Approfondimento

Avv. Simone Baldini
Avv. Francesca Palladi

Oggetto: Contributo a fondo perduto decreto Sostegni – Integrazioni e precisazioni

Con la nostra circolare 31.3.2021 n. 28 avevamo illustrato il contributo in oggetto e l'istanza da presentare per la richiesta dello stesso.

Con la presente forniamo ulteriori chiarimenti e integrazioni.

1. Ricavi/compensi non superiori a 10 milioni di euro nel secondo periodo d'imposta anteriore a quello in corso al 23.3.2021 (2019 per i soggetti "solari")

Il limite va calcolato considerando i ricavi di cui all'art. 85, primo comma, lett. a) e b) del TUIR (per le imprese) e i compensi di cui all'art. 54, primo comma del TUIR (per i lavoratori autonomi).

Al fine di agevolare i contribuenti, le istruzioni al modello di istanza indicano i campi da considerare nella dichiarazione dei redditi relativa al 2019.

Sede legale
Via Emilia all'Angelo n. 44/B
42124 Reggio Emilia
CF 01180810358
Piva 01180810358

Tel. +39 0522 941069
Fax +39 0522 941885
Mail info@sgbstudio.it
Web www.sgbstudio.it

Modello dichiarativo	Ricavi/compensi	Regime	Campi di riferimento
Persone fisiche (PF)	Ricavi	Contabilità ordinaria	RS116
		Contabilità semplificata	RG2 col. 2
	Compensi		RE2 col. 2
	Ricavi/Compensi	Regime forfetario L. 190/2014	Da LM22 a LM27 col. 3
		Regime D.L. 98/2011	LM2
Società di persone (SP)	Ricavi	Contabilità ordinaria	RS116

		Contabilità semplificata	RG2 col. 5
	Compensi		RE2
Società di capitali (SC)	Ricavi		RS107 col. 2
Enti non commerciali (ENC)	Ricavi	Contabilità ordinaria	RS111
		Contabilità semplificata	RG2 col. 7
		Regime forfetario art. 145 TUIR	RG4 col. 2
		Contabilità pubblica	RC1
	Compensi		RE2

2. Individuazione degli scaglioni di ricavi/compensi 2019 al fine di determinare la percentuale da applicare alla differenza di ricavo medio mensile 2019-2020 secondo la seguente tabella

Ricavi/Compensi 2019	Percentuale applicabile
non superiori a 100.000	60%
superiori a 100.000 fino a 400.000	50%
superiori a 400.000 fino a 1.000.000	40%
superiori a 1.000.000 fino a 5.000.000	30%
superiori a 5.000.000 fino a 10.000.000	20%

Anche in questo caso si considerano i ricavi/compensi individuati nella tabella di cui al precedente punto 1.

3. Calcolo del fatturato medio mensile del 2019 e del 2020 da confrontare al fine di verificare la riduzione del 30%.

Vanno considerate tutte le operazioni "effettuate" (nel significato di cui all'art. 6 del decreto IVA) nel 2019 e nel 2020 e quindi tutte le operazioni che hanno concorso alle liquidazioni periodiche IVA. In particolare si tiene conto:

- per le fatture "immediate", della data di emissione della fattura;
- per le fatture "differite", della data dei DDT di consegna;
- per i "corrispettivi", della data dei corrispettivi giornalieri.

Si dovrà tener conto, altresì, delle note di variazione datate 2019 e 2020, comprese quelle aventi solo rilevanza contabile. Vanno considerati anche i ricavi e i rimborsi spese esclusi da IVA.

Considerato che le operazioni rilevanti sono quelle "effettuate" a norma dell'art. 6 del decreto IVA, **vanno considerate anche le fatture emesse in anticipo rispetto alla cessione dei beni e alle prestazioni di servizi, sia stato o**

meno incassato in anticipo il saldo o un acconto (Circ. Agenzia 21.7.2020 n. 22, par. 4.4).

Infine vanno incluse anche le fatture “fuori campo IVA” che, pur essendo estranee al tributo, costituiscono ricavo.

Mentre le vendite di beni che non generano ricavi/compensi (esempio: beni ammortizzabili) non concorrono a formare il limite dei 10 milioni di cui al precedente punto 1. e il limite degli scaglioni di cui al precedente punto 2., concorrono a formare il fatturato 2019 e 2020 da confrontare.

4. ConSORZI tra imprese

La Circ. dell’Agenzia delle Entrate 21.7.2020 n. 22, par. 2.6 a proposito del contributo previsto dal Decreto Rilancio ha precisato che **consorzi tra imprese che si limitano ad operare il ribaltamento dei costi/proventi** percepiti alle imprese che ne fanno parte non possono fruire del contributo in considerazione della peculiare loro natura. In questi casi, infatti, sussistendo gli ulteriori requisiti, sono le consorziate ad accedere al contributo evitando la duplicazione del beneficio in capo ai medesimi soggetti.

La Circ. dell’Agenzia delle Entrate 20.8.2020 n. 25, par. 1.2.2 chiarisce che, diversamente, **i consorzi che svolgono una propria attività autonoma** rispetto alle consorziate e che assumono rappresentanza esterna possono fruire del contributo.

5. Società in liquidazione volontaria

La Circ. dell’Agenzia delle Entrate 21.7.2020 n. 22, par. 2.1, confermata dalla Risposta all’interpello 16.10.2020 n. 476, chiarisce che la norma non si applica alle società la cui fase di liquidazione sia iniziata entro il 31.1.2020 (data di dichiarazione dello stato di emergenza per il Covid-19), mentre la norma è applicabile a quelle la cui liquidazione è iniziata successivamente.

6. Soggetti che hanno attivato la partita IVA nel 2019, nel 2020 e fino al 23.3.2021

Ai soggetti che:

- hanno aperto la partita IVA nel 2019 e nel 2020 non hanno avuto una riduzione di fatturato;
- hanno aperto la partita IVA nel 2020;
- hanno aperto la partita IVA nel 2021 entro il 23 Marzo;

spetta il contributo minimo di Euro 1.000 per le persone fisiche ed Euro 2.000 per le società.

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.

Cordiali saluti.